



Paolo Di Giorgi
Notaio

----- Allegato "C" al n. **16.752** di Raccolta -----

----- STATUTO -----

Art. 1) Costituzione - Sede - Durata -----

È costituita ai sensi dell'art. 14 c.c. e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) una Associazione denominata -----

----- **BUIO IN SALA ENTE DEL TERZO SETTORE** -----

la quale potrà altresì far uso della denominazione in forma abbreviata de

----- **BUIO IN SALA ETS** -----

A seguito dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "ETS". -----

L'Associazione ha sede in Catania, via G.B. de La Salle n.12. -----

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. -----

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune, deliberata dall'assemblea degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. -----

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea degli associati. -----

Art. 2) Scopo e attività istituzionali -----

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di

	non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di	
	sezzo, come anche previsto dalla Costituzione mediante lo svolgimento	
	di una o più attività di interesse generale con specifico riferimento	
	all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente quelle previste alle	
	seguenti lettere:-----	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo.-----	
	Oltre alle predette attività, svolte anche avvalendosi anche delle	
	prestazioni dei volontari, l'Associazione si propone altresì di: -----	
	- produrre e realizzare e organizzare spettacoli teatrali e promozione del	
	teatro e del cinema;-----	
	- ideare, organizzare, promuovere e gestire laboratori e corsi teatrali e	
	artistici (lettura animata, danza, canto, espressività corporea, arti	
	grafico-pittoriche, cinema e audiovisivi, scrittura creativa), con	
	particolare attenzione ai suoi aspetti educativi e didattici;-----	
	- sviluppare e potenziare l'attività teatrale riconosciuta come servizio di	
	alto valore culturale, compresa nel settore di promozione della cultura e	
	dell'arte; -----	
	- organizzare e promuovere eventi e manifestazioni culturali; -----	
	- produrre e promuovere testi (teatrali, letterari, poetici, musicali e di	

	altro genere); -----	
	- promuovere e realizzare la diffusione, l'esecuzione e la partecipazione	
	al teatro ed al cinema, promuovere le attività necessarie e utili al	
	conseguimento del proprio scopo sociale e finalizzate alla promozione	
	del benessere dell'individuo; -----	
	- sostenere la libertà di espressione e di ricerca, in un rapporto	
	dialettico tra le manifestazioni più qualificate della trattazione teatrale	
	"regionale", nazionale ed internazionale e le esperienze sperimentali e	
	di base, sul principio delle autonomie e della partecipazione	
	democratica; -----	
	- favorire un servizio di integrazione alla programmazione culturale di	
	Enti pubblici e privati, delle istituzioni scolastiche, di associazioni con	
	cui porre in essere momenti di collaborazione per l'organizzazione di	
	spettacolo, corsi di avviamento al teatro, attività cinematografiche,	
	conferenze, dibattiti, studi, ricerche e ogni altra forma di disponibilità	
	per l'apprendimento, lo sviluppo, l'aggiornamento e l'affermazione	
	positiva di una coscienza e un sapere teatrale qualitativamente valido	
	sotto l'aspetto educativo;-----	
	- rappresentare punto di riferimento e opportunità d'inserimento	
	professionale per giovani attori, specialmente locali, nella bottega	
	teatrale che si fa promotrice di spettacoli originali o di opere altrui,	
	ispirandosi per il suo funzionamento ai principi di trasparenza,	
	democraticità e mantenendo la piena indipendenza e autonomia rispetto	
	ad ogni altra organizzazione culturale. -----	
	Per i predetti scopi l'associazione potrà collaborare od aderire a	

	qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale ed internazionale,	
	con organismi, movimenti od associazioni interessati alle sue stesse	
	attività.-----	
	Art. 3) Associati -----	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi	
	emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e	
	personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio	
	delle attività che ne sono l'esplicazione. -----	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che	
	successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con	
	deliberazione dell'organo amministrativo.-----	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le	
	persone.-----	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo	
	Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali	
	l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione	
	mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente	
	dall'Organo Amministrativo.-----	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione	
	(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali	
	del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il	
	quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	

	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.-----	
	Art. 4) Volontari-----	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività	
	dell'opera di volontari.-----	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore	
	dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e	
	gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.-----	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.----	
	Art. 5) Ammissione degli Associati-----	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo	
	Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie	
	generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.-----	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata	
	da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il	
	richiedente è iscritto nel libro degli associati.-----	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può	
	chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si	
	pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.-----	
	Art. 6) Recesso ed esclusione-----	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può	
	recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta	
	ricezione.-----	

	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di	
	pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa	
	deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto versato all’Associazione.-----	
	L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti	
	dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle	
	obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con	
	deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta	
	deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.-----	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione	
	l’associato può essere riammesso.-----	
	Art. 7) Organi dell’Associazione-----	
	Sono Organi dell’Associazione:-----	
	a) l’Assemblea degli associati;-----	
	b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;-----	
	c) il Presidente;-----	
	d) il Vicepresidente;-----	
	e) l’Organo di Controllo (ove nominato);-----	
	f) l’Organo di Revisione legale dei conti (ove nominato);-----	
	g) il Nucleo Tecnico Amministrativo (ove nominato).-----	
	Art. 8) Assemblea degli Associati-----	
	A) Funzioni-----	
	L’assemblea degli associati:-----	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di	
	controllo e il Revisore;-----	

	- approva il bilancio di esercizio;-	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-	
	- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;-	
	- approva i regolamenti;-	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione	
	dell’Associazione;-	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che	
	respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un	
	associato;-	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente	
	Statuto.-	
	B) Convocazione	
	L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo presso la sede	
	dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del	
	bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo	
	delle cariche venute a scadere. -	
	L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio	
	Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.-	
	L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del	
	giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda	
	convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni	
	associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la	
	prova dell’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.-	

	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di	
	posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di	
	ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta	
	validamente pervenuta all’Associazione.-----	
	L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8	
	(otto) giorni prima della data fissata per l’assemblea.-----	
	C) Diritto di voto -----	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta)	
	giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata	
	la delibera di ammissione dell’associato.-----	
	Ciascun associato esprime un solo voto. -----	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro	
	associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce	
	all’avviso di convocazione. -----	
	Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe, ovvero 5 (cinque)	
	deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500	
	(cinquecento) associati.-----	
	Il voto si esercita in modo palese.-----	
	D) Svolgimento-----	
	L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua	
	assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o,	
	in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea	
	stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un	
	segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea ovvero ad un Notaio	
	nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi	

	l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali	
	dell'Assemblea.-----	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno	
	dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;	
	il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai	
	presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di	
	voto.-----	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli	
	associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché	
	ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i	
	fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----	
	E) Maggioranze -----	

	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno dei soci, presenti o per delega; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o	
	per delega. -----	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----	
	Nel caso di adozione di delibere di modifica dello statuto, l'assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la	
	metà degli associati, che delibererà con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti. -----	
	Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento	
	dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli	
	associati aventi diritto.-----	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il	
	Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.-----	
	Art. 9) Consiglio Direttivo -----	
	A) Funzioni -----	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione.-----	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:-----	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;-----	
	- convocare l'Assemblea degli associati;-----	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;-----	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;-----	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento	

	dell'Associazione;-----	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o	
	riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed	
	immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi	
	finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,	
	con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;-----	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di	
	ingresso;-----	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; -----	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; -----	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure	
	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di	
	singoli atti;-----	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente	
	demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.-----	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche	
	deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----	
	B) Composizione -----	

	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da	
	tre a cinque determinato dall’assemblea in sede di nomina. -----	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone	
	fisiche; durano in carica tre esercizi cioè fino all’assemblea convocata	
	per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello	
	nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.---	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei	
	seguenti requisiti: -----	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza	
	professionale;-----	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli	
	propri dell’associazione.-----	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca,	
	in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità	
	o incompatibilità per Legge.-----	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri,	
	gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in	
	carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio	
	dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.-----	
	C) Funzionamento-----	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi	
	mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo	
	dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	

	dell'avvenuta ricezione.-----	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno	
	otto giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può	
	essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.-----	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.-----	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in	
	carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e	
	non vi si oppongano.-----	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso	
	di parità la questione oggetto di deliberazione è rinviata alla successiva	
	riunione del Consiglio Direttivo. Nel frattempo, il Consiglio provvede a	
	raccogliere pareri e valutazioni da parte di professionisti o esperti del	
	settore di riferimento, al fine di disporre di elementi utili per la	
	decisione definitiva, che rimane di esclusiva competenza del Consiglio	
	Direttivo.-----	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le	
	seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i	
	fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla	

	discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine	
	del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove	
	sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e	
	dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.-----	
	D) Doveri dell’ufficio-----	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività	
	in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non	
	partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o	
	dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo	
	scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in	
	modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso	
	dell’attività.-----	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in	
	conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il	
	Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.-----	
	Art. 10) Presidente dell’Associazione-----	
	Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei	
	terzi e in giudizio.-----	
	È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone	
	l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica	
	3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.-----	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il	

	Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati. -----	
	Art. 11) Vicepresidente dell'Associazione -----	
	Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra	
	i suoi componenti; il Vicepresidente affianca il Presidente nello	
	svolgimento della sua funzione amministrativa e lo sostituisce in sua	
	assenza. Il Vicepresidente provvede alla firma della corrispondenza	
	corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente del	
	Consiglio direttivo. Spetta al Vicepresidente redigere i verbali	
	dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e tenere i libri associativi	
	assumendo il ruolo di segretario.-----	
	Art. 12) Organo di Controllo-----	
	A) Funzioni -----	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,	
	l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale	
	dei conti.-----	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle	
	dell'assemblea che approva il bilancio.-----	
	B) Composizione -----	

	Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra	
	persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel	
	registro dei revisori legali.-----	
	I componenti l’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.-----	
	La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del	
	Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una	
	tantum, durata ultra o infra triennale.-----	
	Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art.	
	2399 cod. civ.-----	
	La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con	
	quella di componente il Consiglio Direttivo.-----	
	Art. 13) Revisione legale dei conti-----	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno	
	l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di	
	revisione iscritti nell’apposito registro.-----	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo;	
	in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell’apposito registro.-----	
	Art. 14) Nucleo Tecnico Amministrativo-----	
	L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può nominare ed	
	avvalersi del Nucleo Tecnico amministrativo al quale è demandato lo	
	svolgimento progettuale ed amministrativo di supporto alla fase	
	amministrativa e progettuale di progetti specifici, necessari a realizzare	
	tali scopi dell’associazione in conformità delle direttive, degli obiettivi	

	operativi e delle priorità fissati dal Consiglio Direttivo. -----	
	La guida del nucleo tecnico Amministrativo è affidata al Responsabile	
	del Nucleo Tecnico Amministrativo che risponde delle azioni del nucleo	
	e del proprio operato al Consiglio Direttivo. Egli potrà avvalersi del	
	personale ausiliario necessario allo svolgimento delle attività	
	dell'Ufficio, a tale compito designato con delibera dal Consiglio	
	Direttivo. I ruoli, le funzioni e le aree di responsabilità sono definiti da	
	apposito regolamento specifico, deliberato dal Consiglio Direttivo che	
	fissano i contenuti professionali ed i compiti.-----	
	Art. 15) Gratuità delle cariche -----	
	Tutte le cariche elettive sopra indicate sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. ---	
	Art. 16) Patrimonio dell'Associazione-----	
	A) Composizione -----	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle	
	quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi	
	di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund	
	raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di	
	bilancio.-----	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così	
	come definita dal presente Statuto all'art. 2.-----	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la	
	distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori,	

	amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione	
	di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti	
	attività:-----	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta	
	cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o	
	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni;-----	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per	
	le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo	
	comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche	
	competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;-	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;-----	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli	
	di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo	
	grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	

	dell'attività di interesse generale;-----	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di	
	ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.----	
	Art. 17) Bilancio-----	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.-----	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio	
	Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per	
	l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e	
	formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è	
	accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce	
	circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario	
	e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti	
	provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.-----	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è	
	depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del	
	Consiglio Direttivo.-----	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve	
	predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.-----	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato	

	annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli	
	emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del	
	Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli	
	associati. -----	
	Art. 18) Devoluzione-----	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il	
	patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del	
	Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione	
	Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo	
	parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo	
	Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive	
	modifiche e integrazioni. -----	
	Art. 19) Scioglimento dell'Associazione-----	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea	
	straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.	
	8. -----	
	La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non	
	associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed	
	estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del	
	patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 18.-----	
	Art. 20) Norma di rinvio-----	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in	
	materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno	

[illegible]

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs 7 Marzo 2005, n.82 e art. 68 - ter, Legge 16 Febbraio 1913, n.89)

Io sottoscritto PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania, con studio in viale Vittorio Veneto n.59, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone, certifico - mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive ventidue facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile, file *.pdf/a, della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 Agosto 2026 alle 08:45:09 UTC, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) - che la presente copia è conforme al documento originale analogico. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Catania lì 4 Novembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi